



SICUREZZA

Autunno-Inverno 2014

MAGAZINE

I RELATORI DI QUESTO NUMERO:

Ing. Marco Arturo Romano
Presidente Nazionale
FEDERSICUREZZA ITALIA

Giovanni Bort
Vice Presidente
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

Avv. Francesco Franco
Presidente FONDITALIA

Dr. Francesco Lupinetti
CONSORZIO INDIPENDENTE

Renato Mandile
UIL P.A. VIGILI DEL FUOCO

Dr. Carlo Barberis
Presidente FIERA MILANO CITY

Ing. Mauro Del Maestro
Consulente Formazione
FEDERSICUREZZA ITALIA

Dr. Umberto Sorrentino
Esperto Fondi Strutturali Europei UE

Dr. Massimo Magrin
Dr. Giacomo Costamagna
Esperti Sistemi di Gestione
Certificazioni-ISO

Dr. Ing. Sandro Grimaldi
ITALIA MEDIAZIONE



FEDERAZIONE
NAZIONALE AZIENDE
DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
E DELLA FORMAZIONE



FEDERSICUREZZA ITALIA è una
Federazione indipendente che aderisce a
diverse Confederazioni Datoriali.



FEDERSICUREZZA ITALIA

LA NOSTRA MISSION

FEDERSICUREZZA ITALIA, la Federazione Nazionale delle Aziende della Sicurezza sul Lavoro, nasce per dare rappresentatività ed indirizzo ad una categoria di Imprese, Studi Professionali e di Consulenza e Società di Servizi che operano nel mondo della prevenzione e della Riduzione dei Rischi sul Lavoro e nell'ambito della Formazione. Missione della Federazione è quella di promuovere una cultura condivisa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la formazione, l'iniziativa istituzionale e la sensibilizzazione delle forze sociali, economiche e produttive del Paese.

FEDERSICUREZZA ITALIA è una Federazione indipendente che aderisce a diverse Confederazioni Datoriali. Grazie ad accordi sindacali

nazionali la Federazione è in grado di certificare i percorsi formativi in collaborazione con le seguenti istituzioni:
UGL, FederTerziario, Forma Sicuro.

FEDERSICUREZZA ITALIA è sempre più vicina ai propri soci attraverso la ricerca costante di nuovi servizi e nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Abbiamo un bagaglio di esperienze e competenze che rappresenta una ricchezza che vogliamo mettere a disposizione di tutti. Conosciamo le esigenze e le aspettative di chi opera nel campo della Sicurezza sul Lavoro.

Associarsi conviene oggi e converrà sempre di più in futuro. Leggi la nostra Carta Servizi e scoprirai perchè conviene iscriversi.



AUTORE

Ing. Marco Arturo Romano
 Presidente Nazionale
 FEDERSICUREZZA ITALIA



Ing. Marco Arturo Romano

**Associarsi
 conviene oggi e
 converrà sempre
 di più in futuro.**

LA FORMAZIONE LA NOSTRA VOCAZIONE

Gli iscritti a Federsicurezza Italia possono effettuare tutti i corsi previsti dalla normativa vigente in collaborazione con Confederazioni Datoriali e Sindacali rappresentative ed Ente Bilaterale Nazionale.

Ogni associato ha una password di accesso alla Piattaforma Gestionale Federsicurezza, attraverso la quale potrà richiedere i corsi. La piattaforma di Federsicurezza Italia consente di tracciare il Percorso Formativo in termini di: contenuti, qualifica dei docenti e stato del corso.

I nostri ispettori eseguiranno un servizio ispettivo su tutto il territorio Nazionale per verificare la regolarità della formazione somministrata in aula.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Federsicurezza Italia offre la possibilità di formare gli apprendisti completamente all'interno dell'Azienda, nel rispetto della legge 133/2008, del Decreto Legge 167/2011 e dei CCNL.

Il percorso formativo previsto per l'apprendistato professionalizzante ha una durata variabile: da un minimo di 120 ore annue ad un massimo di 160 ore annue, a seconda del settore nel quale l'Azienda opera.

Alla fine del percorso formativo viene rilasciata attestazione di avvenuta formazione da parte degli enti certificatori. L'Apprendistato Professionalizzante è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per coloro che sono già in possesso di una qualifica professionale bastano solo 17 anni.

FORMAZIONE FINANZIATA CON I FONDI INTERPROFESSIONALI

Federsicurezza Italia mette a disposizione dei propri Associati la Formazione Finanziata attraverso i Fondi Interprofessionali.

Ha infatti attivato mandato diretto con alcuni fra i principali Fondi Interprofessionali operanti sul Territorio Nazionale.

Iscrivendo la propria azienda attraverso il mandato Federsicurezza Italia, si ottengono dei fondi utili ad erogare formazione ai propri dipendenti, ai

quali si può accedere senza partecipare a Bandi o Avvisi, ma direttamente a Sportello.

Priorità è data ai corsi che riguardano la formazione obbligatoria in ambito di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) per Lavoratori, RLS, Addetti Primo Soccorso, Addetti Antincendio, utilizzo di Attrezzature da Lavoro ecc...

LA PIATTAFORMA E-LEARNING

È attiva una Piattaforma E-learning* che consente l'erogazione della formazione a distanza (FAD) annullando la distanza fisica tra Formatore e Lavoratore e garantendo una programmazione della formazione in linea con le esigenze del lavoratore e del Datore di Lavoro. I corsi previsti in questa modalità sono conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente, in termini di:

Interattività, tracciabilità del percorso formativo, test di apprendimento e valutazione finale.

FEDERSICUREZZA ITALIA



L'Apprendistato Professionalizzante è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per coloro che sono già in possesso di una qualifica professionale bastano solo 17 anni.

I CORSI ATTIVI IN MODALITA' E-LEARNING SONO:

- Corso di formazione generale per i lavoratori;
- Corso di formazione per Datori di Lavoro;
- Corso di formazione per RLS;
- Corso di formazione per i dirigenti;
- Corso di formazione per i preposti;
- Tutti i corsi di aggiornamento;
- Corso per il Tutor nell'Apprendistato;
- Corso Privacy.

La piattaforma viene implementata costantemente con nuovi corsi.

L'utilizzo della Piattaforma e-learning è gratuito per gli Associati a Federsicurezza Italia.



POLIZZA RC PROFESSIONALE

Federsicurezza Italia ha stipulato per i propri Associati una Polizza RC Professionale con la LLOYD'S di Londra.

La LLOYD'S si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale inerenti le attività in ambito del D.Lgs. n. 81/2008.

La polizza è retroattiva (se si sceglie tale opzione), e copre anche fatti commessi da collaboratori e dipendenti ed ha un massimale che raggiunge i 5 milioni di euro.

È possibile richiedere un preventivo direttamente dal sito istituzionale.



I nostri associati potranno aprire una
SEDE DI CONCILIAZIONE
attraverso ITALIA MEDIAZIONE
un Organismo di Mediazione riconosciuto
dal Ministero di Grazia e Giustizia.

italia**Mediazione**
organismo di mediazione

Procedure di
Mediazione

Conciliazioni
Stragiudiziali

Intervista

SICUREZZA SUL LAVORO

Presidente Bort, la sicurezza è una delle attività importanti che un'impresa è chiamata a presidiare e sulla quale vigilare. Qual è la posizione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, a riguardo?

INTERVISTA A:
Giovanni Bort
Vice Presidente
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



La sicurezza sul lavoro fa parte del più ampio ambito del benessere lavorativo degli imprenditori e dei loro collaboratori.

Ovvero, di quelle complesse interazioni tra ambienti, attività e strumenti che quotidianamente costituiscono il lavoro delle imprese.

Naturalmente, prima ancora del benessere, cioè di un ambiente che consenta al lavoratore di svolgere al meglio la propria attività con serenità e profitto, è bene accertarsi di salvaguardare la sua salute, mettendo in campo comportamenti e dispositivi che la tutelino.

Spesso le imprese, che pure posso testimoniare quanto siano attente a questo tipo di problematiche, lamentano una eccessiva pressione sugli adempimenti in materia di sicurezza; parte di questo disagio è forse attribuibile alla necessità, per certi versi anche comprensibile, di ridurre il più possibile a fattori comuni le pratiche di gestione della sicurezza; questo, se da un lato semplifica l'attività di controllo e verifica, dall'altro trascurava la specificità delle singole imprese che si trovano a dover fare i conti con adempimenti se non inutili almeno molto onerosi e poco adattati alla propria realtà.

Forse una maggiore 'scalabilità' degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro potrebbero garantire più flessibilità senza tuttavia rinunciare agli standard di sicurezza necessari.



Parlando di sicurezza sul lavoro è necessario anche parlare di formazione e, soprattutto, di responsabilità.

Parlando di sicurezza sul lavoro è necessario anche parlare di formazione e, soprattutto, di responsabilità. Che ne pensa?

Nella complessa trama burocratica l'imprenditore è al centro delle responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nella sua impresa. Se per certi versi questo è corretto, dall'altro lato dobbiamo essere consapevoli che un comportamento individuale informato e responsabile è alla base della sicurezza sul lavoro. Le nostre imprese sono costantemente impegnate nella formazione dei propri dipendenti per garantire la

massima consapevolezza e il massimo grado di informazione sulle pratiche da attuare e su quelle da evitare.

È vero anche che a seconda dei settori si presentano problematiche diverse e rischiosità differenti;

nel terziario tendenzialmente vi sono situazioni meno rischiose di quelle di altri settori come l'edilizia o l'industria.

Questo però non deve farci abbassare la guardia o essere meno vigili ma, piuttosto, orientare meglio i nostri sforzi a seconda – come dicevo prima – del ramo di attività.



SICUREZZA SUL LAVORO

Sugli adempimenti in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro credo che negli anni sia cresciuta di molto la consapevolezza tra imprenditori e lavoratori. Tra le sfide che ancora ci aspettano credo ci sia quella di sensibilizzare anche gli imprenditori sull'importanza della propria sicurezza: soprattutto nelle piccole imprese, infatti, il titolare è costretto a scegliere pragmatismo e velocità al posto della sicurezza personale. Un atteggiamento pericoloso in cui la leggerezza di un breve istante può costare molto cara.

Le statistiche sugli infortuni sul lavoro sembrano indicare una tendenza alla riduzione del fenomeno che però, se associato all'aumento della disoccupazione, non è così marcata: anzi per taluni settori gli incidenti sono in crescita. Quali strategie vanno adottate per il futuro?

Indubbiamente la crisi ha inciso anche in questo ambito. Non sono gli infortuni a non esserci ma il lavoro stesso. Le strategie per il futuro vanno concordate tra tutti i soggetti coinvolti nelle politiche della sicurezza sul lavoro.

A partire dal governo italiano fino ai singoli dipendenti, passando per le imprese, gli enti formatori, i professionisti.

Non è pensabile, infatti, affrontare un argomento tanto delicato e complesso come la sicurezza sul lavoro – che in fin dei conti riguarda la vita stessa degli individui e la loro salute, ragionando per comparti stagni e senza dialogo.


Credo sia importante lavorare molto per diffondere una cultura della sicurezza e del benessere sul luogo di lavoro; naturalmente è un percorso molto più lungo e difficile di una semplice impostazione

A photograph of a tall building under construction. The building is covered in scaffolding and has a large red crane attached to its side. In the foreground, two workers wearing blue hard hats and hoodies are looking at the building through a chain-link fence. The sky is overcast.

SICUREZZA SUL LAVORO

sanzionatoria ma che dà i frutti più duraturi e più ampi. In questo senso, la formazione diventa essenziale, così come la sua estensione in ambiti che oggi non sono considerati: la scuola dell'obbligo, per esempio, nei modi e nelle forme adeguate, potrebbe ospitare brevi percorsi di sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza sul lavoro, sia per diffondere la conoscenza delle pratiche più elementari ma anche per irrobustire, fin dalle generazioni più giovani, l'idea che cagionare danni alla propria integrità fisica, quando non addirittura perdere la vita, sul posto di lavoro sia una assurdità da contrastare con ogni mezzo.

Fonditalia e i Progetti Formativi SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



AUTORE
Avv. Francesco Franco
Presidente
FONDITALIA

FONDITALIA - FONDO FORMAZIONE ITALIA

È il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua costituito da FederTerzario e UGL nel 2009.

Dalla data della sua costituzione fino a dicembre 2013 si registrano 54.641 aziende aderenti, per un totale di 320.282 lavoratori, tanto che nel corso del 2013 è stato riconosciuto dal Ministero del

Lavoro come "Fondo di medie dimensioni".

"Grazie alla politica promossa da FederTerzario e UGL, FondItalia ha avviato un'intensa attività di ascolto e animazione della domanda di formazione nei confronti delle imprese – ha dichiarato il Presidente Francesco Franco – tale azione consente di ideare e utilizzare canali e modalità di finanziamento capaci di facilitare al massimo l'utilizzo del Fondo quale strumento principale per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori nelle imprese".

FondItalia ha scelto, infatti, di utilizzare una modalità di finanziamento a sportello, in grado di snellire le procedure dei bandi ed erogare le risorse mediante due



Va sottolineato, inoltre, che la policy scelta da FondItalia favorisce i finanziamenti di una formazione “su misura”, che risponda ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende aderenti.

strumenti principali: il Conto Formativo Monoaziendale e il Conto Aziende.

Attraverso il Conto Formativo Monoaziendale FondItalia mette a disposizione delle imprese medio-grandi il 70% del gettito versato per Piani Formativi aziendali in modalità diretta.

Attraverso il Conto Aziende Fonditalia consente l'aggregazione di imprese, prevalentemente PMI, al fine di cumulare il loro maturato in un unico conto composto dal 70% del gettito versato.

In questo caso le aziende affideranno la gestione del conto e l'accesso ai finanziamenti ad un soggetto giuridico detto PropONENTE che presenterà un piano pluriaziendale e che realizzerà i progetti formativi.

Va sottolineato, inoltre, che la policy scelta da FondItalia favorisce i finanziamenti di una formazione “su misura”, che risponda ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende aderenti.


In base a tale scelta le tematiche formative maggiormente sviluppate sono relative all' “obbligo di legge”.





Se la formazione ECM corrisponde al 13% del monte ore di formazione richiesta, i dati al 31 marzo 2014 evidenziano che le ore di formazione inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro corrispondono al 52% del monte ore di formazione richiesta.

SUDDIVISIONE DEL MONTE ORE DI FORMAZIONE RICHIESTA




Fonditalia e i Progetti Formativi SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Privilegiando la sicurezza, FondItalia ha finanziato e intende continuare a finanziare una tipologia di formazione intesa quale strumento per agire su conoscenze, competenze e atteggiamenti in grado di produrre cambiamenti a impatto immediato sul benessere e sulla tutela del lavoratore, proteggendolo da eventuali rischi sul luogo di lavoro e da malattie professionali.

Questa policy, oltre a favorire la sicurezza del lavoratore, agisce sui costi di gestione delle imprese beneficiarie abbattendo i costi legati alla formazione ex lege e riducendo i possibili aggravii diretti e indiretti legati a infortuni dei lavoratori.

Proprio per promuovere con maggior forza la formazione sulla sicurezza, FondItalia si avvale del supporto tecnico di FormaSicuro, l'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituito da FederTerziarioe UGL. Sin dalla fase di valutazione dei Progetti Formativi presentati a

FondItalia, FormaSicuro verifica che i progetti di formazione sulla sicurezza siano conformi alla normativa vigente e presumano il rilascio della certificazione lì dove prevista. La stessa scelta di non riconoscere in toto il finanziamento richiesto nel caso in cui la percentuale delle ore di formazione realizzate non corrispondano alla percentuale di ore di formazione necessarie al rilascio della certificazione ex lege, diventa la cartina di tornasole per misurare e valutare il grado di interesse di FondItalia relativamente alla formazione obbligo di legge.



Hai MAI PENSATO di aderire ad un gruppo di **ENERGIA** e GAS con la TUA IMPRESA?



I gruppi di acquisto di beni e servizi hanno una lunga tradizione nel mondo anglosassone, dove sono noti con l'acronimo GPO (Group Purchasing Organizations).

INTERVISTA A:
Dr. Francesco Lupinetti
CONSORZIO INDIPENDENTE



**"Un gruppo di acquisto
nasce perché l'unione
fa la forza"**

I gruppi di acquisto di beni e servizi hanno una lunga tradizione nel mondo anglosassone, dove sono noti con l'acronimo GPO (Group Purchasing Organizations).

Negli Stati Uniti in particolare, dove vige storicamente un sistema sanitario meno assistenziale che in Italia, il primo GPO in campo medico fu fondato nel 1910 dall'Hospital Bureau di New York. Durante il secolo scorso la crescita dei GPO è stata moderata fino agli anni settanta, dove è poi esplosa con un ritmo triplo rispetto agli anni precedenti, grazie al riconoscimento universale dei benefici legati alla proposizione di valore dei GPO. Oggi sono presenti, solo in ambito medico, centinaia di GPO, e sono innumerevoli gli esempi di GPO attivi nelle più svariate aree di industria.

Il fenomeno dei gruppi di acquisto si sta consolidando anche nel nostro paese, pur se con una forte connotazione in ambito privato e non di impresa. Abbiamo incontrato Francesco Lupinetti, che è il Presidente del Consorzio



Indipendente Per I Servizi All'Impresa – gruppo di acquisto in rapida espansione (Consorzio Indipendente nel seguito) - per conoscere meglio il fenomeno, i rischi e le opportunità per le nostre imprese in questo ambito.

Dr Lupinetti, cos'è in breve il Consorzio Indipendente?

"E' un gruppo di acquisto per le imprese, di servizi primari come energia e gas in particolare e, in misura minore, di servizi accessori come buoni carburanti o buoni pasto e altro.

Nasce nel 2013, e oggi cresce al ritmo di circa 50 nuove imprese associate ogni mese."

Iniziamo dalle cose facili: a che serve un gruppo di acquisto?

"La risposta immediata è che un gruppo di acquisto nasce perché l'unione fa la forza. Quindi, se si compra in tanti, si possono ottenere vantaggi sul prezzo.

La risposta ponderata suggerisce che possono esserci vantaggi aggiuntivi che vanno ben oltre il prezzo, e che sono spesso dipendenti dalla tipo-

logia dei servizi in ambito."


Quali vantaggi aggiuntivi offre il Consorzio Indipendente ai propri soci?

"Il più importante è che ci prendiamo cura dei nostri soci per sempre, e rinegoziamo in blocco le tariffe anno su anno per tutti noi. Questo significa mai più sorprese da un incremento ingiustificato dei costi dell'energia, ma sempre tariffe molto competitive nel tempo. Questa cosa difficilmente viene fatta da un fornitore classico.."

... altri vantaggi?

"Per esempio svolgiamo per i soci, in buona misura, la funzione di energy manager: scegliamo il meglio per loro, risolviamo problemi di fornitura senza farli impelagare nelle chiamate ai vari call center dei fornitori di energia, e non esponiamo costi per questi servizi: non mi sembra male."





Hai MAI PENSATO di aderire ad un gruppo di ENERGIA e GAS con la TUA IMPRESA?

"Il mio sogno è quello di vincere queste barriere e creare una forza comune per tutelare i nostri interessi di imprenditori"

Bene. Però dei costi li avrete pure per i soci. Anzi, mi risulta che spesso le varie associazioni di impresa non decollino per via dei costi che gravano sui vari soci. Voi come siete messi?

"Tutto vero, ma noi siamo messi bene.

Cioè, a volte accade che un gruppo abbia un interesse sensibile a fare marginalità per se stesso, e questo si ripercuote su qualità e costi dei

servizi offerti ai soci. Spesso capita che le imprese non siano disponibili a pagare canoni ricorrenti per servizi di cui non riconoscano sempre il valore, e il gioco si rompe.

La nostra strategia si basa su dei costi di funzionamento minimi: struttura leggera sul territorio, presenza forte in internet, attività non core in service esterno. Quindi marginalità minima di sopravvivenza e soci contenti e numerosi."

Hai MAI PENSATO di aderire ad un gruppo di ENERGIA e GAS con la TUA IMPRESA?

“ UN GRUPPO DI ACQUISTO NASCE
PERCHÉ L'UNIONE FA LA FORZA ”

Allora in sintesi quanto costate ai vostri soci?

In pratica non costiamo nulla ai nostri soci: ogni impresa che entra nel gruppo è soggetta al pagamento di una quota a tantum di 100 euro. E basta. La quota, come previsto da statuto, viene convogliata nel fondo consortile, che è un fondo per le attività a beneficio di tutti i soci. Il giorno in cui il Consorzio dovesse sciogliersi il fondo verrà ridistribuito a tutti i soci.

Detta così sembra un'occasione da non perdere. Ci lasci i riferimenti per i nostri lettori e qualche consiglio.

Ai vostri lettori possiamo lanciare una sfida: visitate il nostro sito web **consorzioindip-**

endente.it e potrete fare un preventivo immediato, bolletta alla mano, e verificare in tempo reale le possibilità di risparmio su energia e gas. Provare per credere.

In alternativa potete raggiungerci al numero verde totalmente gratuito 800-134080, oppure scrivendo una email a **segreteria@consorzioindipendente.it**

Un'ultima domanda: qual è il suo sogno?

Il mio sogno è legato al nostro nome: Indipendente. Significa che non dipendiamo da nessuno e non abbiamo santi in paradiso, e possiamo basarci solo sul valore dei nostri servizi per avere successo.

In Italia i gruppi per le imprese funzionano poco, perché gli imprenditori in genere non si fidano di nessuno, sono schivi, e hanno faticato per raggiungere una posizione e sono prudenti su tutto.

Il mio sogno è quello di vincere queste barriere e creare una forza comune per tutelare i nostri interessi di imprenditori, lontani dalle lobby consolidate, dagli interessi politici e dai favori. E di espanderci su nuove aree in futuro quando ne sentiremo l'esigenza.

Allora grazie e auguri.

Grazie a voi.

AUTORE
Renato Mandile
UIL P.A.
VIGILI DEL FUOCO



Il quadro No

L'analisi delle disposizioni vigenti nel settore alla luce del D.M. 10/03/2005

Il presente articolo tratta dalla normativa in vigore sulla Reazione al Fuoco. In particolare vengono affrontati gli aspetti legati ai due più importanti decreti del settore, il D.M. 26/06/84, capostipite di questa disciplina, e il D.M. 10/03/2005. Viene brevemente illustrato il D.M. 26/06/84 descrivendone le caratteristiche più importanti, dal modo di classificare un prodotto al concetto di Omologazione, dalle procedure legate alla classificazione dei materiali alla loro succes-

siva Omologazione. Vengono evidenziate le novità introdotte dal D.M. 10/03/2005 in relazione al suo campo di applicazione e alla nuova Classificazione Europea per i prodotti da costruzione.

Nel corso dell'articolo viene affrontata la problematica relativa alla commercializzazione dei prodotti e alle modifiche introdotte in questo settore dal D.M. 10/03/2005. Inoltre viene fatto un breve cenno sugli altri decreti vigenti nel settore.

Nell'articolo infine viene fornito l'elenco delle principali disposizioni vigenti in materia di reazione al fuoco.



L'analisi delle disposizioni vigenti nel settore alla luce del D.M. 10/03/2005.

Formativo sulla reazione al fuoco

La Reazione al Fuoco dei materiali rientra fra le misure di Protezione Passiva della Prevenzione Incendi.

Premessa

Questa disciplina ha visto le sue origini già nel lontano 1975, quando furono approntate le prime metodologie di prova, ma una vera regolamentazione del settore si è avuta solo con l'emanazione del D.M. 26/06/84 "La classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", nel quale si definivano i metodi di prova, la preparazione dei campioni da sottoporre a prova e si introduceva l'istituto dell'Omologazione, cioè dell'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti da installarsi, qualora previsto, nelle

attività sottoposte alle norme di Prevenzione Incendi.

Successivamente sono state emesse varie disposizioni che non hanno modificando sostanzialmente la struttura e i contenuti del D.M. 26/06/84 ma, piuttosto, ne hanno regolamentato la sua applicazione.

Solo con il D.M. 10/03/2005, emanato in conformità alla direttiva 89/106/CE cosiddetta "direttiva prodotti da costruzione", si è avuto un profondo cambiamento nel settore in quanto sono introdotte nuove metodologie di prova e modificato sostanzialmente le modalità di commercializzazione dei prodotti.



Il quadro Normativo sulla reazione al fuoco



Nel 2001 è stato integrato e modificato il decreto 26 giugno 1984 con le
integrazioni al decreto 26 giugno 1984 sulla
reazione al fuoco ed omologazione
"incendi"

IL D.M. 26/06/84



E' il decreto che ancora oggi, a distanza di più di 20 anni dalla sua emanazione costituisce un punto di riferimento nel settore della reazione al fuoco.

Nel 2001 è stato integrato e modificato dal D.M. 03/09/2001 che non ne ha variato sostanzialmente la struttura e i contenuti. L'unica modifica significativa è il divieto di usare il percloroetilene (il cosiddetto metodo B) nella preparazione dei campioni da sottoporre a prova.



modificato dal D.M. 03/09/2001 “Modifiche ed
giugno 1984 concernente classificazione di
ogazione dei materiali ai fini della prevenzione

Secondo il D.M. 26/06/84 i prodotti sono identificati ai fini antincendio in funzione della “Classe di Reazione al Fuoco”, Le Classi per i materiali sono “0,1,2,3,4,5” con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe “0” sono definiti non combustibili. Per gli “imbottiti”, invece, le classi sono 1IM, 2IM e 3IM all’aumentare della partecipazione dell’imbottito alla combustione.

La classe di reazione al fuoco, non viene attribuita al prodotto, ma è funzione della suo

impiego (pavimentazione, parete, rivestimento parete, etc.) e dell’effettiva posa in opera (appoggiato, incollato, etc.). Per cui uno stesso prodotto potrebbe avere diversa classe di reazione al fuoco in funzione del suo utilizzo. Per esempio un prodotto impiegato come pavimentazione potrebbe avere una classe diversa se impiegato a soffitto, ovvero un prodotto appoggiato non necessariamente ha la stessa classe qualora venga installato con un collante.



II D.M. 26/06/84

I possibili impieghi con i quali è possibile certificare un prodotto sono indicati nell'allegato A.2.1. del D.M. 26/06/84 stesso (indicati con i caratteri rossi e blu nella .2) Ad essi vanno aggiunti quelli che sono stati introdotti dalle norme di prevenzione incendi relative alle specifiche attività (evidenziati con un riquadro e indicati con caratteri rossi e blu in fig.2). Qualsiasi altro impiego risulta non certificabile.

Ma l'aspetto sicuramente più importante introdotto dal D.M. 26/06/84 ai fini della commer-





Il quadro Normativo sulla reazione al fuoco

II D.M. 26/06/84

cializzazione è sicuramente l'istituto dell'Omologazione. Quest'ultima può essere definita come l'atto conclusivo di una procedura tecnico-amministrativa finalizzata all'individuazione delle caratteristiche di reazione al fuoco del prototipo di un prodotto, con il quale se ne autorizza la commercializzazione in ambito nazionale ai fini dell'impiego nelle attività soggette alle norme di Prevenzione Incendi.

Può essere rilasciata sotto forma di:

Omologazione propriamente detta qualora l'atto è emesso a seguito di prove presso un laboratorio autorizzato.

Ulteriore omologazione qualora l'atto è emesso per un prodotto già omologato a seguito di prove presso un laboratorio autorizzato, e per condizioni di impiego e/o posa in opera diverse da quelle per le quali è stato rilasciato il precedente atto. Rappresenta un'appendice dell'omologazione originaria di cui acquisisce la data di scadenza.

Estensione dell'omologazione (già rilasciata) qualora l'atto è emesso non a seguito di prove di laboratorio, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti, in relazione al caso specifico, dalla Circolare n° 17 MI (SA) del 16/04/87 e della Circolare 27 MI (SA) del

21/09/1985.

Un produttore per ottenere l'Omologazione del proprio prodotto deve far sottoporre a prova il materiale presso il Laboratorio di Reazione al Fuoco dell'Area V del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, o altro laboratorio autorizzato, che provvede a rilasciare, a seguito delle prove condotte sul materiale, il Certificato di Reazione al Fuoco.

Successivamente il produttore inoltra istanza, allegando il Certificato stesso (o la copia), alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco la quale valutata la documentazione inviata provvede ad emettere l'atto di omologazione. Nel caso dell'estensione dell'omologazione, è sufficiente allegare all'istanza solo la scheda tecnica del prodotto (ed eventuali disegni).

L'atto di omologazione ha validità pari a cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza qualora il prodotto non abbia subito modifiche (nel corso degli anni l'Ufficio della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco preposto ha rilasciato circa 22000 atti omologativi).

Appare opportuno precisare che l'omologazione si riferisce al prodotto nella sua interezza e non a parti di esso, non si rilascia per prodotti realizzati a piè d'opera e soprattutto non è un atto dovuto, ma viene rilasciato solo qualora il prodotto certificato sia chiaramente descritto nelle proprie caratteristiche chimico-fisiche (valutazione quest'ultima indispensabile ai fini di eventuali controlli del prodotto immesso sul mercato) e solo a seguito di una puntuale valutazione sulla correttezza delle prove eseguite.

“

La classe di reazione al fuoco, non viene attribuita al prodotto, ma è funzione della suo impiego (pavimentazione, parete, rivestimento parete, etc.) e dell'effettiva posa in opera (appoggiato, incollato, etc.).

Si può derogare dall'Omologazione allorché sussistono le condizioni riportate nell'art. 10 del D.M. 26/06/84, ovvero qualora il prodotto rientri tra quelli previsti dal D.M.15/01/85. In quest'ultimo caso il prodotto stesso può essere commercializzato con una semplice dichiarazione del produttore.



Il D.M. 26/06/84

Il quadro Normativo sulla
reazione al fuoco

ALLEGATO A.2.1. D.M. 26/06/84

A) Elementi strutturali

A.1 - Elementi di chiusura verticali, esterni, interni, portanti, non portanti. ISO/DIS 1181.2 - CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77. A.2 - Pilastrini (Come A.1) A.3 - Travi (Come A.1)

A.4 - Scale (Come A.1) A.5 - Solari (Come A.1) A.6 - Coperture (Come A.1). A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni - CSE RF 1/75/A - CSE RF 3/77.

B) Materiali di completamento

B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali, interni, esterni, portanti, non portanti. B.1.1 - Rivestimenti (Come A.1) B.1.2 - Serramenti (Come A.1)

B.1.3 - Isolanti (Come A.1) B.2 - Materiali di completamento di pilastrini e travi B.2.1 - Rivestimenti (Come A.1) B.2.2 - Isolanti (Come A.1)

B.3 - Materiali di completamento delle scale B.3.1 - Rivestimenti scale (Come A.1) B.3.2 - Rivestimenti vano scale (Come A.1) B.3.3 - Parapetti (Come A.1)

B.4 - Materiali di completamento dei solai B.4.1 - Pavimenti (Come A.1) B.4.2 - Soffitti (Come A.1) B.4.3 - Controsoffitti (Come A.1)

B.4.4 - Isolanti (Come A.1) B.5 - Materiali di completamento delle coperture B.5.1 - Impermeabilizzanti

(Come A.1) B.5.2 - Isolanti (Come A.1) B.5.3 - Lucernari (Come A.1)

C) Installazioni tecniche

C.1 - Tubazioni di scarico (Come A.1) C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento (Come A.1) C.3 - Canalizzazioni per vani ISO DIS 1182.2 - CSE 1/75/A; 3/77 C.4 - Apparecchi sanitari (Come A.1) C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi (Come A.1) C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina (Come A.1) C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili (Come A.1)

D) Materiali di arredamento

D.1 - Sipari, drappaggi, tendaggi (Come A.7) D.2 - Mobili imbottiti, materassi - CSE RF 4/83 D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come A.1)

E) Materiale scenico

ISO/DIS 1182.2 - CSE RF 1/75/A - CSE RF 2/75/A - CSE 3/77 - (In dipendenza della messa in opera del materiale).



Il quadro Normativo sulla reazione al fuoco

D.M. 10 Marzo 2005



Come detto il D.M. 10 Marzo 2005 ha introdotto novità sostanziali nel settore della reazione al fuoco sia in relazione alla classificazione che alla commercializzazione dei prodotti.

E' opportuno precisare, però, che tale decreto non si applica a tutti i materiali che possono essere classificati in base al D.M. 26/06/84. Infatti il campo di applicazione del decreto del 2005 è limitato ai soli "materiali da costruzione", cioè ad ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. Costituiscono "opere da costruzione" ad esempio: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli; ponti, strade ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, torri, cisterne, gallerie.

Per capire quanto il decreto del 2005 vada ad influenzare quello dell'84 basta fare riferimento alla fig.2 nella quale in carattere rosso e carattere blu sono stati evidenziati i possibili impieghi riconducibili ai materiali da costruzione.

A prima vista anche se può sembrare che il decreto del 2005 vada a regolamentare la maggior parte dei prodotti che vengono certificati in base al D.M. 26/06/84 in effetti in termini numerici è esattamente il contrario. Esplicativa è in tal senso la . fig 3, nella quale sono riportati, per i cinque anni precedenti all'uscita del decreto, i materiali omologati, riconducibili ai materiali da costruzione, confrontati con il totale delle omologazioni rilasciate.



ad ogni prodotto fabbricato
al fine di essere incorporato
o assemblato in modo
permanente negli edifici e
nelle altre opere di ingegneria
civile.

Si può chiaramente notare che i materiali da costruzione rappresentano mediamente circa il 30% dei prodotti che vengono omologati in 1 anno (di questa statistica non fanno parte i prodotti ricadenti nel campo di applicazione del D.M.15/01/85 che tuttavia non rappresentano un numero considerevole).

Da quanto detto appare chiaro che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco continuerà ad emettere atti omologativi per materiali quali tendaggi, mobili imbottiti, etc. ai quali non si applica il D.M. 10 Marzo 2005 e per i quali una regolamentazione secondo standard Europei

è ancora molto lontana. Inoltre viste le ultime disposizioni del settore fra le quali la Circolare n. 7 del 18/06/2004 - DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei l'attività di Omologazione rimarrà in termini numerici sostanzialmente inalterata.

Ma uno degli aspetti più interessanti del decreto del 2005 è sicuramente quello dell'“ufficializzazione” in ambito nazionale delle Classi di Reazione Europee e delle prove Europee per la classificazione dei materiali.

Atti di Omologazione rilasciati per prodotti da costruzione Anni 2000 -2004




Figura 3 – Confronto omologazioni rilasciate per pdc ed altri prodotti

D.M. 10 Marzo 2005

I materiali sono suddivisi secondo la seguente classificazione: A1 (che identifica il materiale con il migliore comportamento al fuoco), e poi, in ordine decrescente, A2, B,C,D,E,F (peggior comportamento al fuoco). Tali classi sono contrassegnate dal pedice Fl qualora si riferiscono alla classificazione dei pavimenti e dal pedice l qualora si riferiscono alla classificazione di prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture.

A tale classi va aggiunta l'ulteriore classificazione dei fumi s (smoke) e del gocciolamento (dripping). Tali para-

metri sono suddivisi su tre livelli contraddistinti con la numerazione 0,1,2 in funzione della quantità di "sostanza" prodotta durante le prove.

E' opportuno precisare che le differenti metodologie di prova e i differenti parametri che portano alla determinazione della classe del prodotto non consentono di fare una comparazione diretta fra le classi Italiane e quelle Europee.

C'è da osservare, infine, che in analogia con il D.M. 14/01/85 anche nel decreto del 2005 (allegato C) sono definite le

classi di reazione al fuoco minime di alcuni prodotti senza che gli stessi debbano essere sottoposti a prova e il cui elenco viene periodicamente aggiornato.

Valutati gli aspetti tecnici del D.M. 10/03/05, nel prossimo paragrafo affronteremo gli aspetti connessi alla commercializzazione dei prodotti stessi.



OMOLOGAZIONE O MARCATURA CE?



Il D.M. 10 Marzo 2005 subordina la commercializzazione dei prodotti da costruzione al possesso della marcatura CE. Ma quando i prodotti possono essere marcati CE?

Innanzitutto, occorre chiarire che la marcatura CE per i prodotti da costruzione ha lo scopo di far sì che l'opera dove vanno installati soddisfi i requisiti essenziali indicati nell'Allegato I della Direttiva prodotti da costruzione che sono:

Resistenza meccanica e stabilità, Sicurezza in caso d'incendio, Igiene, salute ed ambiente, Sicurezza nell'impiego, Protezione contro il rumore e Risparmio energetico e ritenzione di calore.

A tal fine i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalle "specificazioni tecniche" cioè le norme armonizzate e il Benestare Tec-

niche Europei. Le norme armonizzate sono specifiche tecniche (norme) adottate dagli Enti Europei di Normazione riconosciuti con direttiva comunitaria 98/34/CE, allegato I (recepita in Italia con il D.Lgs. n.427/2000) quali CEN e CENELEC (rispettivamente Comitato Europeo di Normazione e Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica).

Il Benestare Tecnico Europeo invece, si può dire, in via generale, che si riferisce ad una piccola parte di prodotti per i quali, per diversi motivi, non è prevista o non esiste una norma armonizzata.

Le "specificazioni tecniche" pertanto sono riconosciute in tutti i paesi della Comunità Europea e quando vengono emanate assumono lo "status" di norma nazionale nel rispetto del periodo di coesistenza, di cui daremo di seguito la definizione.

Ma come fare a valutare, per esempio, se per un determinato prodotto esiste e meno la relativa norma armonizzata e conseguentemente capire se il prodotto stesso per essere commercializzato deve essere in possesso dell'Omologazione o della Marcatura CE? A tal riguardo sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C, viene pubblicato periodicamente, (solitamente nei mesi di giugno e dicembre) l'elenco di tutte le norme armonizzate relative alla Direttiva Prodotti da Costruzione (l'ultimo elenco pubblicato è nella Gazzetta C304/1 del 13/12/2006).

Per ogni norma sulla Gazzetta stessa è riportato il periodo di coesistenza, cioè il periodo entro il quale coesistono la Norma Nazionale, il D.M. 26/06/84 (per l'Italia), e quella Europea, la Marcatura CE. Tale periodo è fissato tipicamente in 12 o 24 mesi e può essere eventualmente prolungato.

Al termine del periodo di coesistenza, la Norma Italiana decade ed è possibile poter installare prodotti omologati nelle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi solo qualora tali prodotti siano stati già immessi sul mercato entro la fine del periodo di coesistenza, e comunque entro la data di scadenza dell'omologazione (art.4 del D.M. 10/03/2005).

Per riassumere quando non c'è norma armonizzata o non sia ancora iniziato il periodo di coesistenza (verificato il campo di applicazione e i requisiti richiesti dalla norma stessa), i prodotti devono essere commercializzati solo con l'Omologazione Italiana, nel periodo di coesistenza sia con l'Omologazione che con Marcatura CE, al fine del periodo di coesistenza solo con la Marcatura CE, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza (entro la data di validità dell'omologazione). Nella figura 4 si riporta in modo schematico quanto appena illustrato.

A seguito dell'emanazione del D.M. 10 marzo 2005, e come meglio chiarito con la Circolare n° 10 del 21/04/2005, è possibile, qualora non sia stata ancora emanata la relativa norma armonizzata o che non sia ancora scaduto il periodo di coesistenza della stessa, il rilascio dell'Omologazione italiana con classe Europea in applicazione della Norma Armonizzata di Classificazione UNI EN 13501-1.


Ovviamente nell'Omologazione con Euroclassi saranno indicate le condizioni di impiego e posa in opera consentite in relazione alle condizioni di prova.

Ovviamente l'omologazione italiana con classe europea ha validità solo sul territorio italiano mentre in altri paesi europei può eventualmente rappresentare una eventuale marchio di qualità che il singolo paese europeo non è obbligato ad accettare.

Tale Omologazione presenta le medesime caratteristiche dell'omologazione con classe italiana, la stessa validità (5 Anni), la possibilità di rinnovo e le stesse caratteristiche di decadenza e coesistenza.



ALTRI DECRETI



Durante fra gli anni successivi al decreto del 1984 sono state emanate diverse Circolari che hanno disciplinato alcuni prodotti specifici ed nel contempo, hanno permesso di aggiornare il decreto stesso alle nuove realtà produttive, pur nel rispetto dei suoi principi ispiratori.

Fra i decreti di maggiore importanza, sempre restando in ambito europeo, c'è da citare il D.M. 5/08/91 Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco il quale permette la commercializzazione in Italia dei prodotti da costruzione a condizione che non ci sia specificazione tecnica, ovvero non sia ancora scaduto il periodo di coesistenza della norma armonizzata, e qualora sussistano le condizioni indicate nella Circolare n° 18 del 03/08/98.

E' opportuno menzionare, infine, il D.M. 15/03/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo" nel quale, laddove nelle vigenti regole tecniche di Prevenzione Incendi si richiede l'impiego di prodotti rispondenti a determinate classi di reazione al fuoco, attualmente riferite al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi di reazione al fuoco europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.) e non aggiungendo nessuna ulteriore prescrizione in materia di requisiti di reazione al fuoco rispetto a quelle già previste nelle specifiche "norme verticali" di Prevenzione incendi.

OMOLOGAZIONE O MARCATURA CE?

**”chi non rinnova fallisce
chi non si aggiorna è ai margini
del mercato del lavoro”**

AUTORE
Dr. Carlo Barberis
Pres. FIERA MILANO CITY

IL MANIFESTO BUONA FORMAZIONE

Stiamo attraversando un periodo di grandi trasformazioni legislative, politiche, economiche, quali ad esempio la riforma del Titolo V della Costituzione; la rivisitazione dello statuto dei lavoratori, che innovativamente introduce il diritto alla formazione; la lifelong learning europea, che colloca la persona al centro dei processi dell'apprendimento; il varo del federalismo fiscale, dove la formazione professionale, oltre ad essere costituzionalmente affidata alle Regioni, vede i suoi proventi finanziari gravitare nella sfera dell'autonomia regionale; non per ultima, l'attuale riforma del Lavoro, con il suo Capo VII sull'apprendimento permanente.

Tali trasformazioni hanno voluto declinare la formazione sotto il principio di sussidiarietà: la formazione e i suoi operatori sono gli strumenti operativi più vicini alle esigenze di adattamento al futuro delle persone, delle aziende.

Inoltre, i dati provenienti dal sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali confermano l'insufficienza dei livelli di investimento

e partecipazione alla formazione continua. Ciò è dovuto ad un diffuso disinteresse del sistema produttivo italiano nel promuovere lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti: elemento che evidenzia chiaramente che l'attività formativa rappresenta per le aziende un costo non solo economico, ma anche organizzativo (deficit informativo, eccessiva difficoltà nella gestione burocratica, tempi lunghi di risposta, ritardi sui pagamenti, "scialba" offerta formativa). La struttura regolamentare che disciplina la programmazione, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi comunitari è del tutto sbilanciata ed adotta forme burocratiche pesanti, a scapito di una valutazione in termini di costi-benefici.

Tutto questo accresce la distanza tra mondo della formazione e mondo della produzione. Nel suddetto contesto, a cui si abbina uno stadio di congiuntura economica-sociale negativo, dove tra le priorità vi è la concentrazione della spesa pubblica e l'innalzamento della qualità dei sistemi e dei servizi, diviene doveroso, quindi, avviare una stagione di valutazioni e di riforme



MODALITÀ DELLA FORMAZIONE

del sistema della formazione e della sua governace.

Proprio perché dall'attuale scenario congiunturale non si intravede una luce che rappresenti la fine del tunnel, la formazione deve accendere un faro che sappia indirizzare, attraverso l'uso di piani, programmi le cui ricadute impattino significativamente sui giovani, sui lavoratori e sulle imprese.

Lasciando le cose così come stanno, vale a dire non innervando nel tessuto produttivo le prassi della formazione, non solo riduciamo la loro competitività del Sistema Paese, ma creiamo anche un danno sociale al Paese, ai lavoratori.

Infatti chi non rinnova fal-lisce; chi non si aggiorna è ai margini del mercato del lavoro e le conseguenze in termini di ammortizzatori sociali e indennità di disoccupazione ricadono sulla collettività, penalizzano oltremodo il lavoratore ed i giovani poiché si troveranno inadeguati nel ricercare ed inserirsi in nuove occupazioni. Pertanto, dobbiamo parlare di "costo sociale della non formazione".

A tal proposito, siamo mossi dalla convinzione dell'importanza della formazione quale fattore di crescita imprescindibile per il Paese, in una logica di forte partecipazione del mondo del lavoro, dell'impresa e degli operatori della formazione.

Gli imprenditori e professionisti della formazione, i fondi interprofessionali e i principali attori del sistema, vicini al mondo del lavoro ed interpreti di una forte volontà di partecipazione, ritengono di poter svolgere un ruolo attivo, diverso e superiore da quello assegnatoci dal quadro regolativo vigente.

In considerazione del fatto che la formazione è proiettata nel quadro delle manovre necessarie della politica economica, è indispensabile che gli operatori della formazione cooperino alla elaborazione di politiche macroeconomiche, mettendo in comune l'enorme quantità di informazioni che esse sono in grado di raccogliere.

Occorre quindi allineare problemi, opportunità e spazi di manovra, agendo su tutte le diverse responsabilità istituzionali a livello centrale e locale, fissando nuove regole di governance attraverso specifici indirizzi.

Primo indirizzo: Creare, e sviluppare una "COSCIENZA COLLETTIVA" alla formazione. Innescare delle politiche di incentivazione a favore delle imprese per gli investimenti sulla formazione attraverso un dispositivo legislativo che preveda l'obbligo dell'impiego della formazione continua (come d'altra parte avviene in materia di sicurezza del lavoro; oppure, sul set-

tore delle professioni, vi è l'obbligo dell'aggiornamento – es. avvocati, medici, ecc.). Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto attraverso l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche (FSE, fondi Interprofessionali, ecc.)

Secondo indirizzo: Trasparenza sulla gestione dei fondi contro le irregolarità e le frodi. Istituire un Fondo Unico per la Formazione, in cui fare confluire tutti i finanziamenti nazionali ed europei, cambiando gli attuali assetti gestionali (fortemente sbilanciati sotto l'egida amministrativa burocratica) e promuovendo meccanismi di trasparenza dell'impiego dei

fondi pubblici – come per esempio la tracciabilità dei flussi finanziari e la messa in trasparenza totale – con il varo di misure preventive. Possono essere adottati sistemi di trasferimento del pubblico, non più in capo all'azienda o all'organismo di formazione come avviene oggi, ma con il tramite dell'agenzia delle entrate, che andrà a compensare le imposte che l'azienda deve versare al fisco attingendo proporzionalmente e limitatamente al progetto formativo a sua volta approvato.

Terzo indirizzo: Formulare piani di riqualificazione a favore degli lavoratori disoccupati. La recente situazione



IL MANIFESTO DELLA BUONA FORMAZIONE

“

Occorre quindi allineare problemi, opportunità e spazi di manovra, agendo su tutte le diverse responsabilità istituzionali a livello centrale e locale, fissando nuove regole di governance attraverso specifici indirizzi.

economica ha prodotto, ad oggi, circa 800.000 lavoratori in cassa integrazione – dati del Ministero delle attività produttive-. L'attuale riforma del lavoro prevede che la cassa integrazione abbia una durata massima di due anni, senza la garanzia del rientro in azienda.

Quarto indirizzo: Garantire il diritto alla "buona formazione" per i lavoratori. A tale fine il settore si deve dotare, tramite i meccanismi della bilateralità, un proprio fondo interprofessionale che possa aggiornare gli operatori della formazione, elevando di riflesso la domanda.

Tale situazione determina una

forte emergenza occupazionale, poiché vi saranno dei lavoratori che, con skill inadeguate, dovranno fronteggiare nuovi ruoli e nuove mansioni.

Così operando, il Settore riceverà una forte spinta innovatrice e assumerà il ruolo, a cui storicamente è stato chiamato, di innervare nel sistema economico e sociale quelle conoscenze e quelle capacità fulcro dello sviluppo del Sistema Paese.

E' nostra intenzione portare la conoscenza di tale documento alle Istituzioni, alle parti sociali, alle Associazioni di categoria, al fine di promuovere un dibattito sulle proposte che esso rappresenta.

1. Creare, e sviluppare una "COSCIENZA COLLETTIVA" alla formazione.

2. Trasparenza sulla gestione dei fondi contro le irregolarità e le frodi.

3. Formulare piani di riqualificazione a favore degli lavoratori disoccupati.

4. Garantire il diritto alla "buona formazione" per i lavoratori.



1



2



3



4

LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI da parte delle Regioni

Il decreto del fare DI 69/2013 ha introdotto nell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 il comma 14-bis, il quale riconosce crediti formativi in tutti i casi in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.



AUTORE

Ing. Mauro Del Maestro
Consulente Formazione
FEDERSICUREZZA ITALIA

La formazione e l'aggiornamento obbligatorio dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, in ottemperanza al D.Lgs 81/08 s.m.i. ed Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 – 22/02/2012, ci impone di prestare una particolare attenzione al tema riguardante la tracciabilità degli interventi formativi.

Come Federazione Nazionale ci siamo posti sin dall'inizio il problema relativo alla corretta applicazione della norma circa il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

La tracciabilità ed il riconoscimento della formazione acquisita in materia di sicurezza lavoro costituiscono un nodo cruciale dell'attuale sistema formativo ed un tema da sempre al centro dell'interesse da parte degli enti preposti all'erogazione dei corsi, ma soprattutto di grande interesse da parte dei Datori di Lavoro, i quali, vedono in questo uno strumento di grande ausilio per l'economia aziendale in ragione anche alla indisponibilità del personale durante i periodi formativi.

Con il decreto del fare, il DL 69/2013 convertito in legge il 09 Agosto 2013, il legislatore è intervenuto con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, ma senza distogliere l'attenzione sugli obblighi di formazione dei propri dipendenti.



LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI da parte delle Regioni



Uno dei capitoli importanti ha riguardato la formazione, per esempio, degli RSPP ed ASPP, figure di carattere Tecnico di estrema importanza nell'organizzazione della stessa sicurezza aziendale, ha riguardato altresì gli addetti alle emergenze (art 31c del DL 69/2013) ed interessa anche il personale impiegato per un numero di giorni limitato, art.35 dello stesso decreto.

Nel dettaglio il Decreto, ma anche i recenti accordi Stato Regioni, prevedono che siano riconosciuti dei crediti formativi a quei soggetti che in passato hanno già ricevuto una formazione sovrapponibile degli argomenti trattati, come per la parte normativa giuridica comune a molti corsi, con lo scopo di evitare di dover ripetere al solo fine documentale, formazione già ricevuta.

L'altro aspetto fondamentale dello stesso DL 69/2013 prevede che: gli istituti di istruzione ed universitari rilascino gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi equiparati ai lavoratori.

Ciò si traduce in un importantissimo intervento a beneficio delle aziende. Si potranno in questo modo assumere lavoratori già formati, durante il periodo scolastico/universitario, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ricordiamo in ogni caso che la corretta informazione è formazione, sono elemento essenziale per la riduzione del rischio infortuni sul lavoro alla pari del corretto uso dei DPI.

Il decreto del fare DL 69/2013 ha introdotto nell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 il comma 14-bis, il quale riconosce crediti formativi in tutti i casi in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.



LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

da parte delle Regioni

Art. 14 bis: "Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6..."

Come recita lo stesso art. 14-bis "Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6..."

Sembrerebbe quindi che il DL 69/2013 abbia semplificato la vita degli operatori del settore e dei titolari di aziende interessate alla formazione dei propri dipendenti, e che siano state eliminate inutili duplicazioni della formazione e degli atti documentali.

Ma come citato dallo stesso decreto il tutto diverrà operativo attraverso le modalità indicate dalle Conferenze Stato Regioni istituite ad hoc. Ad oggi però assistiamo a disposizioni Regionali e decreti dirigenziali, che con l'istituzione di registri della formazione, dei crediti e degli enti accreditati non hanno per nulla di fatto semplificato le procedure a carico degli enti di formazione e dei titolari di aziende. Il tutto è dovuto al fatto che ogni Regione adotta dei propri registri con delle proprie procedure vanificando di fatto l'intento di semplificazione ed unificazione (ricordiamo che non a caso il D.Lgs 81/08 è definito appunto Testo Unico) della materia da parte del legislatore.



LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI da parte delle Regioni

Se da una parte è assolutamente lodevole lo sforzo che il legislatore sta compiendo in materia di semplificazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riducendo ed eliminando inutili sovrapposizioni meramente documentali, dall'altra parte le soluzioni indicate, ma soprattutto i provvedimenti che ciascuna regione applica, risultano alquanto incompleti e di difficile applicazione.

Siamo sicuri che
stiamo andando
verso una
semplificazione?



HORIZON 2020

Quadro Normativo

Dal 01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2020 è attivo in nuovo Programma di Finanziamento a gestione diretta della Commissione Europea per la Ricerca e l'Innovazione Tecnologica che va ad integrare dal 7° Programma Quadro al Programma Quadro per la Competitività e Innovazione CIP fino all'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia IET.



I FONDAMENTALI DELLA NUOVA STRUTTURA DI HORIZON 2020 SONO:

1- ECCELLENZA SCIENTIFICA

24.441 Mil. di Euro pari al 31,73 del Bilancio Europeo.

Si articola in 4 Programmi:

- a) European Research Council (ERC) per i ricercatori di Eccellenza:
 - Bilancio disponibile 13,095 Mil. di Euro;
- b) Schemi di Finanziamento:
 - Starting Grant (STG) Ricercatori di 7/12 anni di esperienza maturata;
 - Consolidator Grant (CoG) Ricercatori Alto profilo;
 - Advanced Grant (ADG) Progetti innovativi e ad alto rischio;
 - Synergy Grant (SYG) Frontiera della conoscenza e nuove linee produttive di Ricerca;
 - Proof of Concept (PoC) Collegamento tra Ricerca di base e Mercato.
- c) Tecnologie future ed emergenti TEF. Bilancio disponibile 2,196 Mil. di Euro



HORIZON 2020

Quadro Normativo

AUTORE

Dr. Umberto Sorrentino
Esperto Fondi Strutturali
EUROPEI U.E.



d) Azioni Marie Sklodowska Curie. Specifica su Progetti per la Formazione innovativa e la mobilità Transfrontaliera dei Ricercatori, Bilancio disponibile 6,162 Mil. di Euro:

- Innovative Training Networks;
- Individual Fellowships;
- Research And Innovation Staff Exchange;
- Co Founding of regional, national And international programmes - Cofound).

2- LEADERSHIP INDUSTRIALE

17.016 Miliardi di E. pari al 22,09% del Bilancio Totale

Bilancio disponibile 2,842 Mil. di Euro.
Si articola nei seguenti Programmi:

a) Leadership nelle Tecnologie abilitanti e

Industriali:

- Tecnologia della Informazione e della Comunicazione ICT;
- Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate.

b) Spazio, competitività Europea e Innovazione del settore spaziale europeo;

c) Accesso al Capitale di Rischio, correggere carenze del Mercato;

d) Innovazione delle Pmi;

e) Nuovi business e modelli di organizzazione per raggiungere nuovi mercati rapidamente.



3- SFIDE DELLA SOCIETÀ

Bilancio disponibile 29.679 Mil. di Euro pari al 38,53% del Bilancio totale.

Suddiviso in sette Programmi:

- 1) Salute, cambiamento demografico e benessere;
- 2) Sicurezza Alimentare, Agricoltura sostenibile, Ricerca marina /marittima, bio economia;
- 3) Energia sicura, pulita ed efficiente;
- 4) Trasporti intelligenti, verdi e integrati;
- 5) Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
- 6) Società inclusive, innovative e riflessive;
- 7) Società sicure, protezione della libertà e della sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

HORIZON 2020 È COMPOSTA A SUA VOLTA DA QUATTRO ATTIVITÀ ORIZZONTALI:

1. diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione;
2. Scienza con e per la società;
3. Azioni dirette non nucleari del Centro comune di Ricerca;
4. Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia.

in conclusione

Per l'Italia si apre un nuovo ventaglio di opportunità sia per gli Enti Pubblici, le Università, i Centri di Ricerca ed eccellenza, che per le Grandi Imprese e le Pmi, dove, l'obiettivo principale di Horizon 2020 è costruire una Società ed una Economia su scala mondiale di primo piano basata sulla conoscenza e sulla innovazione nella Unione Europea al fine di contribuire allo Sviluppo sostenibile.



HORIZON 2020 Quadro Normativo



AUTORE

Dr. Massimo Magrin
& Dr. Giacomo Costamagna
Esperti di Sistemi di Gestione
Certificazioni-ISO




CERTIFICAZIONI e SICUREZZA sul LAVORO

Le principali certificazioni volontarie ISO (International Organization for Standardization) che maggiormente vengono sviluppate in Italia sono la ISO 9001 (Sistemi di gestione per la Qualità), la ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale) e la OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification rivelano al loro interno una stretta connessione con il mondo della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

La ISO 9001 avendo come suo obiettivo l'organizzazione della gestione aziendale per ottenere un miglioramento continuo nella soddisfazione del Cliente fornendogli un prodotto/servizio sempre più conforme alle sue aspettative non entra 'esageratamente' nel merito della sicurezza anche se nei punti 6.3 (Infrastrutture) e 6.4 (Ambiente di lavoro) ricercando la conformità al prodotto si passa per forza attraverso i requisiti cogenti sulla sicurezza. Un'azienda che non ottempera ai requisiti di legge non può certificarsi ISO 9001.

La ISO 14001 approccia al tema ambientale in modo rigoroso chiedendo sempre di fare riferimento in primis alle normative nazionali in tema di sicurezza ambientale e in secundis di applicare puntualmente i requisiti della norma. In questa norma è prevista una parte di verifica dei requisiti dei locali, delle attrezzature del prodotto realizzato e 'degli scarti' provenienti dalle lavorazioni e da tutte le 'sostanze' che vengono utilizzate nel processo produttivo.



“
LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007
DIMOSTRA LA CAPACITÀ DI UN'AZIENDA DI
INDIVIDUARE, VALUTARE E CONTROLLARE I
RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.

Viene richiesta un'analisi precisa e puntuale di tutti questi aspetti non solo dal punto di vista documentale ma anche pratico. Infatti il punto 4.4.7 (Preparazione e risposta alle emergenze) richiede di documentare una capacità operativa a gestire prodotti pericolosi per l'ambiente (e quindi anche potenzialmente pericolosi per l'uomo).

Tutti questi aspetti entrano in sinergia massima con la redazione di DVR e documenti operativi specifici. Anche qui, quasi superfluo dirlo, un'azienda che non ottempera ai requisiti di legge non può certificarsi ISO 14001.

Le Organizzazioni sono sempre più interessate a raggiungere validi risultati in materia di salute e sicurezza

del lavoro e a comunicarli all'opinione pubblica e alle Istituzioni. La certificazione OHSAS 18001:2007 permette quindi ai Dipendenti, Clienti e ad altri interlocutori di conoscere l'impegno profuso dall'azienda.

La gestione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori ha effetti positivi su tutta l'attività, sui prodotti e sui servizi dell'Organizzazione e questo può riflettersi anche sui risultati economici.

La conformità allo standard internazionale OHSAS 18001:2007 assicura l'ottemperanza ai requisiti previsti per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e consente ad un'Organizzazione di valutare meglio i rischi e miglio-

rare le proprie prestazioni.

OHSAS 18001 può essere adottato da qualsiasi Organizzazione operante in tutti i tipi di settori e attività e ha lo scopo di rendere sistematici per un'azienda, il controllo, la conoscenza e la consapevolezza di tutti i possibili rischi insiti nelle situazioni di operatività normale e straordinaria.

La certificazione OHSAS 18001 si incentra sulla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e richiede alle Organizzazioni un miglioramento continuo, fornendo così a tutti gli interlocutori la garanzia di conformità alle politiche di sicurezza specificate.

I benefici derivanti dall'applicazione di un sistema di gestione OHSAS possono essere così sintetizzati:

- **Miglioramento della cultura della sicurezza in azienda;**
- **Maggiore soddisfazione e motivazione nei dipendenti e conseguente riduzione;**
- **dell'assenteismo;**
- **Maggiore controllo dei rischi e riduzione dei pericoli mediante la definizione di obiettivi, finalità e responsabilità;**
- **Controllo della conformità legislativa;**
- **Miglioramento dell'immagine dell'azienda;**
- **Riduzione dei costi assicurativi e migliore manutenzione degli impianti;**
- **Applicazione della strategia di sostenibilità di cui la norma OHSAS 18001 è parte integrante;**
- **Dimostrazione dell'impegno nella protezione del personale, dei beni e delle strutture;**
- **Promozione di una comunicazione interna ed esterna più efficace;**
- **Maggiore possibilità di acquisire nuovi Clienti e Fornitori.**



Il prezzo della vita umana non dovrebbe avere un prezzo ma forse monetizzare le spese in modo razionale potrà portare solo a benefici.

La certificazione OHSAS 18001:2007 dimostra la capacità di un'azienda di individuare, valutare e controllare i rischi presenti sul luogo di lavoro. L'attuale versione, che si riferisce specificatamente alla Salute e Sicurezza dei lavoratori, è meglio allineata alle norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



ed inoltre è stato ampliato il concetto di "incidente" e sono stati inseriti nuovi requisiti di indagine.

Sono stati inclusi il comportamento, la capacità e altri fattori umani quali elementi che possono essere considerati nell'identificazione di pericoli, valutazione del rischio e determinazione di controlli.

La certificazione per la sicurezza sul lavoro OHSAS 18001:2007 ha un doppio vantaggio per l'azienda che la ottiene: da una parte avrà un sistema efficiente di gestione, dall'altra migliorerà la credibilità dell'azienda.

L'attestazione della sicurezza sul lavoro OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) certifica che l'azienda che la possiede utilizza un sistema di gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro efficiente ed è quindi un'azienda affidabile. Inoltre la OHSAS 18001 viene indicata dall'art.30 del D.Lgs. 81/08 come modello di gestione esimente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nel particolare la certificazione OHSAS 18001 permette di:

- **Ridurre il numero di infortuni;**
- **Diminuire il rischio di incidenti;**
- **Gestire le risorse umane;**
- **Utilizzare un sistema di gestione che può includere anche gli aspetti legati alla qualità ISO 9001 e all'ambiente ISO 14000;**
- **Ridurre i premi assicurativi;**
- **Migliorare la propria immagine di fronte all'opinione pubblica, che è sempre più sensibile;**
- **nei confronti della salute e della sicurezza sul lavoro;**
- **la riduzione del tasso INAIL fino al 30%.**

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento meraviglioso che difende la vita umana. Avendo dei costi non indifferenti per la sua reale applicazione e mantenimento nel tempo spesso viene disattesa mettendo a repentaglio la vita dei lavoratori non solo attraverso incidenti eclatanti (morti) ma molto spesso in modo subdolo facendo ammalare i lavoratori che scoprono troppo tardi di essere stati esposti a rischi mai volutamente messi sotto sorveglianza.

Uno dei modi per affrontare consapevolmente i costi di applicazione e mantenimento della sicurezza è quello di valutarli attentamente, e da personale veramente esperto, in fase di progettazione evitando così di dover spendere il doppio per rimettere a norma strutture fuori legge (e se uno lo deve fare è perché è stato colto in flagrante dagli organi di controlli che avranno anche elevato salate sanzioni).

Il prezzo della vita umana non dovrebbe avere un prezzo ma forse monetizzare le spese in modo razionale potrà portare solo a benefici. Anche le ISO danno il loro contributo in questo.



LA MEDIAZIONE CIVILE

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

AUTORE

Dr. Ing. Sandro Grimaldi
ITALIA MEDIAZIONE



La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale il "Mediatore" e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore svolge la mediazione rimanendo privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero di Grazia e Giustizia ove è iscritto nel registro (ROM) tenuto presso lo stesso Ministero e che eroga il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui è dotato, approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ITALIA MEDIAZIONE Srl è iscritta al ROM con n° 626 in data 24/09/2012 con Sedi secondarie presenti su tutto il territorio Nazionale.

La Sede legale è a Roma, in Via Aniense n° 14, mentre la Direzione è a Sora (FR) in Viale Regina Elena n° 4/c;

L'Amministratore Unico è l'Ing. Sandro Grimaldi.

(Per informazioni ed apertura di nuove sedi consultare il sito: www.italiamediazione.it)



TIPI DI MEDIAZIONE

La mediazione può essere:

- facoltativa, cioè scelta dalle parti;
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.);
- divisione
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- materia di condominio.



LA MEDIAZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- La mediazione si avvia con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni;
- Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda;
- Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole del-

la controversia;

- L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo;
- Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno;
- In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

MEDIAZIONE DURANTE IL PROCESSO

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

DURATA ED ESITO DELLA MEDIAZIONE

Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.



PROPOSTA DEL MEDIATORE

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice ha inizio, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

SPESE DELLA MEDIAZIONE

Le indennità dovute all'organismo di mediazione sono stabilite dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici e, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, sono specificatamente ridotte e sono obbligatorie anche per gli organismi privati.

Nei casi di mediazione facoltativa, gli organismi

di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono sempre essere approvate dal Ministro della giustizia. La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti): in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro che in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

DIVENTA ANCHE TU UN PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Cresce la richiesta di servizi alle imprese riguardanti

SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE E FORMAZIONE

ASSOCIATI OGGI! AVRAI DA SUBITO:

- ✓ Certificazione della Formazione
- ✓ Polizza Responsabilità Civile e Professionale a prezzi convenzionati
- ✓ Piattaforma e-learning gratuita
- ✓ Piattaforma informatica per la richiesta e la tracciabilità delle certificazioni
- ✓ Adesione al CONTO FORMAZIONE AGGREGATO FEDERSICUREZZA ITALIA/FONDITALIA PER LA FORMAZIONE FINANZIATA

Enti Certificatori



federsicurezza[®]
italia

FEDERAZIONE
NAZIONALE AZIENDE
DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
E DELLA FORMAZIONE

www.federsicurezza.eu
info@federsicurezza.eu

NUMERO VERDE
800.900.543